



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Vittorio GIUSEPPONE	Presidente
- Cons. Paolo PELUFFO	Componente
- Cons. Nicola BONTEMPO	Componente
- Primo Ref. Laura D'AMBROSIO	Componente
- Primo Ref. Marco BONCOMPAGNI	Relatore
- Ref. Igina MAIO	Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione di programmazione dell'attività di controllo della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 2 del 22 gennaio 2013.

VISTE le "Linee-guida" predisposte dalla Corte dei conti – Sezione delle Autonomie - per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2011;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 149;

VISTA inoltre la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 210/2011/INPR del 18 ottobre 2011 con la quale si approvano le "prime linee di orientamento" in ordine alle modalità applicative della disposizione di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149;

VISTO l'art. 148 bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, che prevede l'adozione di

"specifiche pronunce di accertamento", nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della mancata sostenibilità dell'indebitamento nonché della presenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari degli enti;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2011 del Comune di **TORRITA DI SIENA (SI)**, con deliberazione n. 80 del 18 aprile 2013;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 23 aprile 2013;

VISTO l'art. 148 bis del TUEL, comma 3, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'Ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

PRESA VISIONE della relazione dell'Ente in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2011, inoltrata alla Sezione con nota n. 3821 del 10 maggio 2013;

ESAMINATA la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi in sede istruttoria, condotta con il supporto del settore competente;

CONSIDERATO che l'Ente non ha chiesto di partecipare all'adunanza del 30 maggio 2013;

UDITO nella Camera di consiglio del giorno 30 maggio 2013 il relatore primo ref. Marco Boncompagni;

CONSIDERATO

- che dalla "specifiche pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

"RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Si accerta il mancato finanziamento, ai sensi dell'art. 193 del TUEL, del disavanzo "sostanziale" 2011, già peraltro rilevato nella gestione 2010, pari a €. 63.760,41, e segnalato dalla Sezione con specifica pronuncia (deliberazione n. 216/2012/PRSP).

Tale circostanza, pur in presenza di un risultato di amministrazione positivo al termine della gestione 2011, rappresenta un grave violazione della normativa e la non corretta ricostituzione dei fondi vincolati dell'esercizio 2011.

La Sezione ritiene pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti idonei a sanare il bilancio dell'Ente ed ad indirizzare lo stesso ad una corretta gestione finanziaria, evitando il ripetersi delle gravi irregolarità riscontrate."

- che l'Ente, ai sensi dell'art. dell'art. 148 bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che in riferimento al risultato di amministrazione, l'Ente ha approvato l'atto CC n. 17 del 30 aprile 2013, con il quale, approvando il rendiconto della gestione 2012, nell'ambito del

risultato di amministrazione ha provveduto a finanziare il disavanzo sostanziale accertato dalla Sezione, ripristinando lo specifico vincolo di spesa;

RITENUTO

- che con i provvedimenti adottati dall'Ente, richiamati in premessa e riferiti al risultato di amministrazione, risultano IDONEI in quanto, in sede di rendiconto 2012, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 30 aprile 2013, si è provveduto al finanziamento del disavanzo sostanziale accertato dalla Sezione mediante la ricostituzione delle somme vincolate nell'avanzo di amministrazione scaturito dalla gestione dell'esercizio 2012.

DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'Ente ha adottato ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'IDONEITA' degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'effettività di tali misure verrà comunque valutata in sede di verifica dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere sui successivi rendiconti.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio Comunale, al Sindaco e, per conoscenza, all'Organo di revisione dell'Ente e al Consiglio delle Autonomie locali.

Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 30 maggio 2013.

Il Presidente
f.to Vittorio GIUSEPPONE

Il Relatore
f.to Marco BONCOMPAGNI

Depositata in segreteria il 30 maggio 2013

Il Funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Claudio FELLI